



FLC CGIL
Reggio Emilia
federazione lavoratori
della *CONOSCENZA*

VIA ROMA n. 53
telefono 0522.4571
fax 0522.457382
e-mail re_sns@er.cgil.it

FINALMENTE IL MIUR RECEPISCE LA SENTENZA DEL TAR SULLE ASSENZE DAL SERVIZIO PER VISITE MEDICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI.

LA FLC HA SEMPRE AVUTO RAGIONE

In seguito al ricorso presentato dalla FLC CGIL il TAR del Lazio con sentenza 5714 del 17.04.2015 ha annullato la circolare della Funzione Pubblica che richiedeva l'utilizzo dei permessi per motivi personali per le visite e gli esami specialistici.

Finalmente il MIUR con la circolare 7457 del 06.05.2015 ha recepito la sentenza indicando anche molto chiaramente che la sentenza del TAR ha **efficacia immediatamente esecutiva**.

Nella circolare si dice anche che nelle more della rivisitazione della disciplina in materia si applica il comma 5 ter, dell'art. 55 septies del Dlgs 165/2001 che recita:

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. ⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ Comma inserito dall'art. 16, co. 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 16-bis, lett. a), b), e c), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125

A questo punto deve essere chiaro per tutti che la posizione sostenuta dall'FLC in materia è sempre stata corretta, ovvero nei casi citati è sufficiente avvertire la struttura scolastica che si effettuerà una visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico, in seguito il lavoratore porterà alla scuola la cosiddetta "giustificata per il datore di lavoro" rilasciata dalla struttura o dal medico, anche privato, presso il quale è stata effettuata la prestazione. La scuola considererà tale assenza come malattia ai fini della retribuzione e del periodo di comporta.

NON E' NECESSARIO ALCUN PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI, GIORNO DI MALATTIA RILASCIATO DAL MEDICO CURANTE, NE' NESSUNA ALTRA FORMA DI ASSENZA O GIUSTIFICAZIONE.

La segreteria FLC di Reggio Emilia

